

OSSERVAZIONE N°039 prot. n. 112862 del 09/12/2020 Richiedente: Consorzio area produttiva Intercomunale Pisa-Cascina			Temi principali: PLURIME; <u>COP 1a</u> , COP.1b, TU, VAS/VINCA, IDRO-GEO, MOD DISC VIG, MOD DISC PSI	Interesse: intercomunale
SINTESI UFFICIO		PARERE UFFICIO		PARERE SINTETICO UFFICIO
<p>Oggetto: area ubicata nel Comune di Pisa e nel Comune di Cascina in località Ospedaletto, identificata catastalmente nel Comune di Pisa dal Foglio 60-83-93-103, Mappali (vedi allegato Piano Particellare di Esproprio) e nel Comune di Cascina dal Foglio 26-34-46, Mappali (vedi allegato Piano Particellare di Esproprio).</p> <p>Richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none">- Conservare la destinazione urbanistica originaria e precedente al nuovo Piano Strutturale dei terreni in parola. <p>Qualora non venisse accolta la suddetta osservazione si rilevano le seguenti criticità:</p> <ul style="list-style-type: none">- riduzione della SUL nella parte relativa al Comune di Cascina;- riduzione della destinazione funzionale della Logistica e del Commerciale;- ampliamento del perimetro della UTOE (9 C) rispetto a quella vigente con maggiore consumo di suolo potenziale.		<p>Preso atto che la richiesta, così come formulata, sembra riferita al mantenimento di una destinazione urbanistica non pertinente rispetto al contenuto del Piano Strutturale Intercomunale, valutato altresì il parere legale allegato alla osservazione si controdeduce come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">- l’inserimento delle aree indicate, facenti parte del comparto produttivo Pisa-Cascina, all’interno degli interventi da sottoporre a Conferenza di Copianificazione, discende da una valutazione effettuata sull’effettiva validità della Convenzione sottoscritta nel 2011 e del Piano attuativo ad essa collegata approvato nel 2007, in considerazione delle dubbie interpretazioni date dalla giurisprudenza in ordine all’applicabilità del D. Lgs. 69/2013. Peraltro alla data di elaborazione degli atti ai fini della richiesta di convocazione della conferenza di Copianificazione di cui all’art. 25 della LR. n. 65/2014, non potevano essere previste le proroghe successivamente intervenute per espressa disposizione normativa.- per quanto sopra detto il Piano Strutturale Intercomunale ha valutato comunque strategica la conferma della previsione riconfigurandola tuttavia in termini di dimensionamento e funzioni, considerata la mancata attivazione delle procedure finalizzate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione a distanza di oltre venti anni dalla sottoscrizione del Protocollo di Intesa (07/12/2000).- la delimitazione dell'UTOE 9C non corrisponde al perimetro del comparto edificatorio in quanto il Piano Strutturale Intercomunale non ha competenza sulla definizione della disciplina del regime dei suoli che costituisce prerogativa del successivo POC. Pertanto, l'intervento SPT2 non determina occupazione di ulteriore nuovo suolo rispetto al Piano Attuativo ma diminuzione di fatto di tutti i parametri urbanistici. <p>Alla luce di quanto sopra esposto la prorogata validità della Convenzione presuppone ad oggi il mantenimento della validità del Piano Attuativo con il suo inserimento all’interno del perimetro del territorio urbanizzato; la non attuazione del suddetto Piano costituisce presupposto per l’intervento SPT 2 da disciplinare nei successivi POC.</p> <p>Per quanto sopra esposto l’osservazione è da ritenersi PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</p>		<p>In base a quanto contro-dedotto si propone di ACCOGLIERE PARZIALMENTE</p> <p>MODIFICHE:</p> <ul style="list-style-type: none">- Artt. 72 e 87 Disciplina di Piano- TAVV 7 STA

PARERE COMMISSIONE CONSILIARE	PARERE CONSIGLIO COMUNALE
<p>PARERE FAVOREVOLE A ACCOGLIERE PARZIALMENTE</p> <p>MODIFICHE:</p> <ul style="list-style-type: none">- Artt. 72 e 87 Disciplina di Piano- TAVV 7 STA <p>Favorevoli: 6 (Barbuti, Dini, Nerini, Pasqualino, Punzo, Simonetti) Contrari: - Astenuti: -</p> <p>I Commissari Biondi e Serfogli non partecipano al voto.</p>	